

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Non solo USA nel report OCSE sui regimi fiscali preferenziali - pag. 2
- Stralcio debiti fino a 5.000 euro: creditori discriminati in base alle modalità di riscossione prescelte - pag. 4
- Riforma penale e tenuità del fatto: quali riflessi sugli illeciti tributari? - pag. 6
- Bonus sanificazioni: domande online dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali fino al 31 dicembre - pag. 13
- Indennità di malattia nello spettacolo con importi più elevati e requisiti light - pag. 15
- DURC Online- INAIL: accesso solo con SPID, CIE e CNS - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori legali: definita la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Imprese agricole: agevolazioni estese a sostegno dell'imprenditoria femminile - pag. 23

IMPRESA

- Composizione negoziata: quali sono i doveri delle parti nelle trattative - pag. 27
- Crisi d'impresa: nuove linee guida sulla formazione degli esperti nella composizione negoziata - pag. 29

IN EVIDENZA

Crisi d'impresa: nuove linee guida sulla formazione degli esperti nella composizione negoziata

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Definiti gli orientamenti per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali, dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, che svolgeranno il ruolo di esperto indipendente nella composizione negoziata. Le indicazioni sono contenute nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 pubblicato dal Ministero della Giustizia. In particolare, è previsto il numero massimo di ore di formazione, i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema, nonché le competenze dei docenti. La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza e viene previsto un test finale per la verifica sull'effettiva ed efficace fruizione della formazione. Rientra tra gli aspetti ancora da chiarire quale sia il termine per presentare la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti.

Con il D.L. 118/2021 è stata introdotta la normativa sulla **composizione negoziata** della crisi d'impresa, con rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle disposizioni sulla **piattaforma telematica** da utilizzare per questa procedura e per la **formazione degli esperti** che dovranno assistere gli imprenditori durante il tentativo di risoluzione della crisi aziendale.



Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali fino al 31 dicembre

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Estese per i lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2021, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio e la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Si è invece ancora in attesa dell'intervento del Governo sul nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena.

Per i **lavoratori fragili** l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al **ricovero ospedaliero** è estesa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l'articolo 2.ter aggiunto al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti per l'esercizio in

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. **Leggi anche** Lavoratori fragili: come gestire le assenze se non si ricorre allo smart working

Il provvedimento fa sì che, fino alla stessa data, i lavoratori fragili svolgano, in quanto possibile, l'attività lavorativa con **modalità di**



Fisco

Fiscalità internazionale

Non solo USA nel report OCSE sui regimi fiscali preferenziali

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Entra nel mirino dell'OCSE la deduzione sui ricavi di fonte estera a favore delle multinazionali statunitensi - FDII, Foreign Derived Intangible Income. Lo prevede l'ultimo aggiornamento sui processi di revisione e monitoraggio dei regimi fiscali preferenziali "dannosi". La FDII costituisce, per molti osservatori, una palese violazione dei regolamenti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: il mancato incasso delle imposte, altrimenti dovute, sui beni esportati, trasforma tale regime fiscale in una norma a tutti gli effetti preferenziale. Osservate speciali anche la normativa collegata al sistema bancario offshore australiano e alcune misure di Repubblica Dominicana, Gabon, Filippine, Giordania e St. Martin.

L'ultimo aggiornamento sulle **revisioni e/o cancellazioni dei regimi fiscali preferenziali** pubblicato dall'OCSE rivela che la misura agevolativa statunitense sui ricavi derivati da investimenti immateriali all'estero (**FDII - Foreign Derived Intangible Income**) starebbe per essere "abolita" del tutto dal Congresso. La norma, da anni dibattuta, studiata e persino inserita a pieno titolo nell'agenda dei lavori dell'Organizzazione di Parigi dedicati all'elaborazione delle nuove GloBe-Rules, in realtà fin dal suo esordio suscitò numerosi dubbi, soprattutto riguardo l'aspetto del **vantaggio competitivo** che ne deriverebbe per le multinazionali USA rispetto alle loro controparti, europee ad esempio.

Ad ogni modo, il nuovo rapporto non si ferma al futuro dell'FDII includendo anche le conclusioni aggiornate in merito a 18 regimi fiscali preferenziali prescelti tra quelli, più di 160, inizialmente indicati dal **Forum sulle pratiche fiscali dannose** (Forum on Harmful Tax Practices - FHTP). Tali revisioni periodiche sono intraprese nel contesto dello standard minimo di azione BEPS 5, su come contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza. In pratica, l'Action 5 copre due aree principali:

- la definizione di un criterio di "attività sostanziale" da applicare per determinare se i regimi fiscali sono dannosi;
- il miglioramento della trasparenza.

Fiscalità USA "osservata speciale"

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, lo stato del regime FDII è stato aggiornato rendendo noto l'impegno assunto da Washington nell'abolire tale misura fiscale. L'amministrazione **Biden** ha infatti proposto di abrogare la disposizione, adottata nell'ambito della riforma fiscale del 2017. Tuttavia, la cancellazione dovrebbe comunque ottenere il via libera dal Congresso, nient'affatto scontato.

L'FDII in sintesi: perché è così importante?

In realtà, la norma, criticata fin dal suo varo, guarda a un obiettivo piuttosto chiaro, ovvero, prevenire il possibile spostamento di utili alle rispettive società estere controllate da parte delle grandi **multinazionali statunitensi**. Per farlo, la riforma fiscale avanzata dall'allora presidente **Trump**, ha previsto l'introduzione e l'applicazione di una deduzione "speciale" su una quota degli utili di provenienza estera derivanti da investimenti immateriali, c.d. Foreign Derived Intangible Income (FDII).

Questa norma incentivante può essere sotto certi aspetti accostata al regime del Patent Box poiché, in via generale, ha la finalità di incoraggiare le società a mantenere la propria proprietà Intellettuale negli USA, oltreché gli utili.

In breve, si tratta di una **deduzione del 37,5%** applicata sulla quota di reddito relativa a **ricavi di fonte estera**, che ecceda un ammontare definito di profitto stimato, calcolato come 10% del valore degli investimenti in beni strumentali qualificati della stessa società americana. Questi redditi includono tutti quelli derivanti dalla vendita, sia cessione della proprietà che concessione d'uso, e dalla prestazione di servizi (o servizi connessi a beni collocati al di fuori degli USA), ma senza considerare le transazioni con parti correlate. Grazie alla deduzione applicata, la pressione fiscale effettiva sull'imponibile di fonte estera da intangibili dovrebbe attestarsi sul 13,125%, anziché sull'ordinario 21%. Inoltre, la pressione fiscale salirà al 16,406% dal 2026, poiché la deduzione concessa su tali redditi è prevista ridursi al 21,85%. Quest'ultima rappresenta, quindi, una deduzione dall'imponibile determinata stimando la porzione dei redditi prodotti all'estero derivanti da Intangible registrati e/o posseduti nel territorio statunitense.

Il punto centrale è che la FDII prevede l'applicazione di un'**aliquota d'imposta largamente minore** rispetto a quella ordinaria per le vendite di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle aziende USA a soggetti esteri. È corretto quindi ritenere la deduzione prevista dalla

FDII come una sorta di “carota” che fornisce un incentivo alle imprese per mantenere gli intangibles all’interno del territorio degli USA. Ma proprio per questa ragione, la FDII costituisce, per molti osservatori, una palese violazione dei regolamenti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), in quanto non si incassano le imposte, altrimenti dovute, sui beni esportati, trasformando tale regime fiscale in una norma a tutti gli effetti preferenziale. In pratica, un sussidio non permesso che potrebbe anche andare incontro a sanzioni.

È qui che si innesta la rilevanza della misura fiscale in termini di regime fiscale preferenziale potenzialmente dannoso. Il passo successivo è stato l’inclusione nell’elenco delle norme fiscali “osservate speciali” da parte dell’OCSE.

Non soltanto USA nel report OCSE

Altri regimi fiscali ritenuti dannosi aggiornati e in “in corso di modifica” includono due misure della **Repubblica Dominicana**, le zone economiche speciali introdotte in **Gabon** e **Giordania** e un regime aziendale esentasse di **St. Martin**. Spazio particolare è riservato anche ad una normativa collegata al **sistema bancario offshore australiano** estremamente “dannosa” e che ora è stata “abolita”. Al riguardo, i diritti acquisiti, peraltro da decine di migliaia di entità, saranno comunque garantiti in conformità e in accordo con le tempistiche e con le condizioni standard adottate dal Forum sulle pratiche fiscali dannose nei casi di cancellazione o ritiro di norme fiscali da tempo in uso. L’aggiornamento è scattato anche per il regime fiscale delle sedi operative regionali delle **Filippine** anch’esso classificato come “potenzialmente dannoso”. Tale normativa è peraltro già in fase di ritiro, come peraltro annunciato di recente dal Dipartimento delle finanze delle Filippine. In particolare, è programmata per essere abolita il 1° gennaio 2022, e senza alcuna concessione diversamente dal caso australiano.

Più complessa la revisione delle zone di libero scambio di **Trinidad e Tobago**. Infatti, ufficialmente indicate come “in procinto di essere eliminate”, in realtà,

il Forum sulle pratiche fiscali dannose ha dovuto prendere atto del mancato rispetto delle scadenze concordate da parte del Paese.

Il rapporto, si chiude con l’elenco di diversi nuovi regimi in fase di revisione in **Armenia**, **Eswatini**, **Honduras**, **Lituania** e **Pakistan** e con la promozione, perché modificati e non più “dannosi”, di due regimi fiscali: il primo, sulle agevolazioni sugli utili per alcune compagnie assicurative ad **Hong Kong**, il secondo in riferimento a un **regime societario internazionale georgiano** che nel corso degli anni ha attratto un numero crescente di società e fondi.

Revisione e monitoraggio OCSE sui regimi fiscali preferenziali

Riconoscendo la necessità di riallineare la tassazione dei profitti con le attività sostanziali che li generano e di migliorare la trasparenza, l’OCSE ha iniziato a confrontarsi con il tema della concorrenza fiscale dannosa alla fine degli anni ‘90. I risultati sono riportati in un rapporto del 1998, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*. Nell’ambito di questa iniziativa, l’OCSE ha anche creato il Forum sulle pratiche fiscali dannose, *Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)*. Dopo la sua creazione, l’FHTP è stato uno dei gruppi chiave con il mandato di monitorare e rivedere le pratiche fiscali delle giurisdizioni, concentrandosi sulle caratteristiche dei regimi fiscali preferenziali.

In sostanza, il gruppo Codice di condotta della Commissione europea svolge un ruolo simile. Sul piano strategico e di dettaglio, il Rapporto del 1998 è ancor oggi il maggiore strumento di riferimento, in quanto definisce un quadro completo per affrontare il problema di come certe giurisdizioni, **paradisi fiscali** con “nessuna o una sola imposta nominale” e **regimi fiscali “preferenziali dannosi”**, possono **influenzare l’ubicazione delle attività finanziarie** e di altri servizi o erodere le basi imponibili di altre Paesi oppure distorcere i modelli commerciali e di investimento e, ancora, minare l’equità, la neutralità e l’ampia accettazione sociale dei sistemi fiscali.

Fisco

La circolare dell'Agenzia delle Entrate

Stralcio debiti fino a 5.000 euro: creditori discriminati in base alle modalità di riscossione prescelte

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

In tema di stralcio dei debiti fino a 5.000 euro, i soggetti creditori potrebbero vedersi annullati i propri crediti, con una evidente disparità di trattamento, a seconda che abbiano scelto o meno di affidare la riscossione delle proprie entrate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per individuare i debiti rientranti nella nuova disciplina, sulla quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2021, è necessario fare riferimento alla data di affidamento del carico e all'importo della singola partita di ruolo, senza quindi alcun rilievo della cartella di pagamento.

Ogni norma di stampo "condonistico", se da un lato avvantaggia i debitori (i quali vedranno scomparire il proprio debito), dall'altro svantaggia i creditori (per i quali, invece, a scomparire è un credito). Questa constatazione lapalissiana diventa meno banale ogni volta che si parla di condoni di massa e per importi rilevanti. Il motivo è che se l'**annullamento del debito** viene effettuato *ex lege*, il creditore non ha alcuna possibilità di opporsi a tale circostanza, dovendo necessariamente subirne gli effetti. E se, in alcuni casi, questa "pulizia" dei bilanci può anche essere di una qualche utilità, in molti altri non è così perché il creditore ben avrebbe potuto conservare intatto l'interesse a riscuotere le somme di propria spettanza.

La disciplina in tema di **stralcio dei debiti fino a 5.000 euro**, introdotta dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), non si sottrae a questo dibattito.

Infatti, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E/2021 (redatta di concerto con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), riprendendo la relazione di accompagnamento al decreto, la disposizione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione **da qualunque ente creditore, pubblico e privato**, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di **riscossione a mezzo ruolo**, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9.

Leggi anche Nuovo saldo e stralcio: i debiti fino a 5.000 euro saranno annullati alla data del 31 ottobre

Un esempio

Per comprendere in termini concreti gli effetti di una tale previsione, basti pensare a **due Comuni** - analoghi per dimensioni e bilancio - i quali abbiano effettuato due **scelte opposte**:

- il primo ha affidato la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l'altro, invece, ha deciso di affidarla a un **soggetto privato iscritto all'albo** di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 (cc.dd. **concessionari della riscossione**) ovvero abbia deciso di gestire questa fase in proprio.

Ebbene, mentre il primo Comune subirà gli effetti della norma e, quindi, vedrà annullati i propri crediti, il secondo non avrà alcun vincolo di questo tipo: il concessionario della riscossione, infatti, così come il Comune se decidesse di agire in proprio, non potrebbe utilizzare il ruolo come mezzo di riscossione. Discorso analogo per tutti quegli **enti creditori privati** che abbiano deciso di riscuotere le proprie entrate con il meccanismo del ruolo, tramite cioè Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Stralcio automatico: quando si applica...

Peraltro, si tratta di posizioni creditorie già abbondantemente fiaccate da precedenti provvedimenti di stampo analogo. Non si dimentichi, infatti, che giusta quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del decreto Sostegni, lo stralcio **trova applicazione** anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

- dall'art. 3, D.L. n. 119/2018 (**rottamazione ter**);
- dall'art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018 (**saldo e stralcio**);
- dall'art. 16-bis, D.L. n. 34/2019.

... e quando non si applica

Per completezza, si ricorda che **non rientrano** invece nel perimetro applicativo della norma:

- le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- l'IVA riscossa all'importazione.

La singola partita di ruolo

L'individuazione dei debiti oggetto di stralcio (**perimetro oggettivo**, per usare le parole della circolare) rappresenta quindi un'operazione oltremodo delicata, anche per le ragioni sopra esposte. Inoltre, dato che l'intera procedura va ad intrecciarsi anche con le precedenti rottamazioni (*et similia*) e che con queste convive, il soggetto interessato dovrà **valutare attentamente quali debiti saranno annullati** e quali, invece, resteranno dovuti. La norma, infatti, stabilisce che le **somme pagate prima** dell'annullamento automatico **non possono essere oggetto di rimborso**, sicché c'è il rischio che prima del 31 ottobre vengano pagate somme che avrebbero potuto beneficiare dello stralcio.

Ebbene, con riferimento all'esatta individuazione del perimetro oggettivo, le disposizioni sicuramente più rilevanti sono quelle che indicano le regole per individuare i debiti di **importo residuo fino a 5.000 euro**.

Tali debiti, secondo la circolare, sono calcolati tenendo conto del **capitale**, degli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** e delle **sanzioni**, mentre restano **esclusi** dal computo gli **aggi di riscossione**, gli **interessi di mora** e le eventuali **spese di procedura**.

L'indicazione forse più rilevante e opportuna, tuttavia, è che il suddetto limite è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei **"singoli carichi"** contenuti nella stessa.

A livello operativo, pertanto, l'importo indicato nella cartella di pagamento non avrà alcuna rilevanza, dovendosi invece guardare all'importo del singolo carico affidato in riscossione.

Alla **data di affidamento**, peraltro, e non quindi alla data della cartella, occorrerà fare riferimento per comprendere se il debito risulti stralciabile, atteso che ciò è possibile soltanto per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Fisco

Esclusione della punibilità

Riforma penale e tenuità del fatto: quali riflessi sugli illeciti tributari?

di Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

La riforma Cartabia sul processo penale prevede una delega per ampliare i casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, attraverso la rimozione del limite di pena edittale detentiva non superiore nel massimo a cinque anni e la sua sostituzione con "pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria". Tale modifica andrà ad ampliare le fattispecie di reato, anche penali-tributarie, a cui l'istituto può applicarsi. Occorre, tuttavia, prestare particolare attenzione agli effetti che l'applicazione della causa di non punibilità potrebbe avere in un eventuale e parallelo procedimento tributario pendente innanzi le Commissioni tributarie, dal momento che la non punibilità per particolare tenuità del fatto implica in concreto un accertamento sull'esistenza della condotta contestata.

La riforma del processo penale approda in Gazzetta Ufficiale (legge n. 134 del 27 settembre 2021). La **riforma Cartabia** contiene la delega al Governo per "l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Scopo principale (e ambizioso) della riforma è il **taglio del 25% della durata dei giudizi**, attraverso una semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, sempre nel rispetto delle garanzie di difesa del soggetto indagato/imputato.

A tal proposito, i due articoli da cui è costituito il provvedimento contengono delle precise istruzioni che guidano il legislatore a dover intervenire sui principali istituti del processo penale (ad esempio patteggiamento, prescrizione, riti alternativi, etc.), in modo da snellire l'*iter* processuale, già dalla fase delle indagini preliminari, così da addivenire al più presto a una sentenza definitiva o anche evitare il dibattimento. Peraltro, un gruppo di disposizioni (quelle dell'art. 2) entrano **immediatamente in vigore**, mentre quelle contenute nell'art. 1 costituiscono **oggetto della legge-delega**, che il Governo dovrà tradurre in un testo legislativo ispirandosi ai principi dettati.

La riforma, per alcuni aspetti, interessa anche la disciplina degli **illeciti tributari**, contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000, a cui si applica la disciplina codicistica, laddove non ci siano eccezioni esplicite contenute nella normativa speciale.

Ad esempio, le modifiche all'istituto della tenuità del fatto - con la possibilità di ampliamento del ricorso a tale strumento - avranno ripercussioni anche sugli illeciti fiscali.

Quando si applica l'istituto della tenuità del fatto

L'art. 131-bis del Codice penale - introdotto dal D.Lgs. n. 28/2015 - prevede un'**esclusione della punibilità**

quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di "**particolare tenuità del fatto**" sono così due:

- la **tenuità dell'offesa**, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo;

- la **non abitualità del comportamento** dell'autore.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Inoltre, la disposizione precisa che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

La norma **attualmente** in vigore prevede che tale istituto si applichi ai reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.

L'art. 2, comma 21, della riforma del sistema penale prevede ora che sia rimodulato l'ambito di applicazione di tale istituto, **rimuovendo il limite di pena edittale** detentiva non superiore nel massimo a 5 anni e sostituendolo con la **pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni**.

Ne deriverà, pertanto, la possibilità di richiedere la

non punibilità per particolare tenuità del fatto per un numero sempre maggiore di reati.

Tenuità del fatto e reati tributari

L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, fin dalla sua introduzione, poteva essere applicato agli illeciti tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 che rientravano nei limiti di pena previsti.

Si trattava, in sostanza, dei reati di **dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute** dovute o certificate e di **IVA, indebita compensazione con crediti non spettanti** ed ipotesi non aggravata di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**.

Con l'attuazione della delega, e la conseguente rimodulazione dell'entità della pena prevista per poter accedere all'istituto, la tenuta del fatto potrà eventualmente essere richiesta anche per i reati di:

- **dichiarazione fraudolenta** tramite false fatture, nell'ipotesi attenuata prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 2;
- **emissione di fatture** o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'ipotesi attenuata prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 8;
- **indebita compensazione** con crediti inesistenti;
- **sottrazione fraudolenta**, anche nelle ipotesi aggravate.

La riforma, quindi, comporterà la possibilità, per il soggetto indagato/imputato di **quasi tutti gli illeciti fiscali**, di poter richiedere la non punibilità qualora l'offesa sia di particolare tenuità.

Per ciò che concerne la tenuità dell'offesa, i giudici potrebbero valutare il *quantum* dell'imposta evasa, verificando ad esempio l'entità del superamento della soglia di rilevanza penale. O ancora potrebbe essere valutato il grado del dolo, o la personalità del soggetto (se è incensurato o meno).

Invece, con riferimento all'abitualità della condotta o

alla commissione di reati della stessa indole, verosimilmente non si può ricorrere all'istituto qualora un contribuente abbia commesso il reato per più periodi di imposta, anche se di importi poco rilevanti.

Attenzione ai riflessi sul procedimento tributario

Tale estensione è sicuramente da salutare **con favore**. Tuttavia, la difesa del contribuente/indagato o imputato, prima di chiedere l'applicazione della tenuità del fatto nel giudizio penale, dovrebbe valutare concretamente le conseguenze che l'applicazione dell'istituto in sede penale potrebbe avere sul **parallelo ed eventuale procedimento tributario** innanzi le Commissioni.

L'esclusione della punibilità per "tenuità del fatto", infatti, non è un verdetto di assoluzione, ma, al contrario, **accerta, in maniera definitiva, che il reato è stato commesso e proprio dalla persona dichiarata non punibile**. La parte offesa potrà dunque ottenere il proprio risarcimento in sede civile/amministrativa.

Si pensi, ad esempio, che l'archiviazione per particolare tenuità del fatto va iscritta nel casellario giudiziale del soggetto (cfr. Cass. SS.UU. n. 38954/2019).

Beneficiando dell'applicazione dell'istituto, il reo **ammette quindi l'esistenza del reato**, chiedendo la non punibilità in quanto la sua condotta costituisce una fattispecie lieve. Una pronuncia di questo tipo ottenuta in sede penale potrebbe, dunque, avere degli **effetti negativi nel procedimento tributario**, poiché i Giudici potrebbero convincersi della sussistenza dell'illecito fiscale.

Andrà, dunque, **valutata con attenzione** la possibilità di beneficiare dell'istituto premiale in presenza di **violazioni penali tributarie**, proprio per i risvolti che potrebbe avere per l'accertamento fiscale e quindi per l'eventuale contenzioso instaurato, soprattutto ove la pretesa fiscale del fisco venga contestata solo nel merito e non anche in punto di diritto.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus sanificazioni: domande online dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare la domanda per accedere al bonus sanificazione. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 4 ottobre 2021, con cui ha specificato che la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, sia con il servizio web presente nell'area riservata del sito delle Entrate, sia con i tradizionali canali telematici dell'Agenzia. Entro 5 giorni l'Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 4 ottobre 2021 riguardante il bonus sanificazione.

Dal 4 ottobre è possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto "Sostegni-bis".

L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Possono usufruire del credito d'imposta gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extraalberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

In particolare, la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sia con il servizio web presente nell'area riservata del sito delle

Entrate,

sia con i tradizionali canali telematici dell'Agenzia.

Entro 5 giorni l'Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell'Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l'Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 04/10/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus prima casa giovani under 36 anche in caso di aggiudicazione all'asta dell'immobile

E' possibile usufruire dell'agevolazione prima casa under 36 anni anche nel caso di aggiudicazione all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, con cui ha specificato che la descritta agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale e con cui ha chiarito anche qual è il momento per rendere le dichiarazioni individuate nella nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, in tema di applicazione dell'agevolazione prima casa under 36 anni.

L'articolo 64, comma 6, del DL n. 73 del 2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) dispone che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse

sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Come precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

In tal senso, considerato che la descritta agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, è possibile usufruire delle agevolazioni disciplinate dal citato art. 64 del d.l. n. 73 del 2021, il cui comma 6 fa espresso riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione come definite dalla nota II bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

E quindi è possibile usufruire dell'agevolazione anche nel caso di aggiudicatario all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale.

Inoltre, con riferimento al momento occorrerà rendere le dichiarazioni individuate nella nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, la risoluzione n. 38/E del 2021 ha affermato che le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. Tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell'atto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/10/2021, n. 653

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Carried interest: occorre un "esborso effettivo" da parte dei manager

In tema di carried interest, l'acquisizione delle azioni con diritti patrimoniali rafforzati deve essere accompagnata da un "esborso effettivo" da parte dei manager. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 654 del 4 ottobre 2021 con cui ha specificato che con tale nozione il legislatore ha inteso riferirsi ad un esborso monetario effettivo da raffrontare al patrimonio netto effettivo della società, da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima, tenendo conto anche dell'investimento effettuato dai manager o dai dipendenti.

Con la risposta a interpello n. 654 del 4 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **carried interest**.

L'articolo 60 del DL n. 50 del 2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla **partecipazione**, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

La **presunzione** in questione è, tuttavia, applicabile in presenza delle condizioni individuate, ovvero:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato

della gestione.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato decreto legge n. 50 del 2017, la **sussistenza dei richiamenti** requisiti è garanzia di un **allineamento** fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell'assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria si è quindi focalizzata sul concetto di "**esborso effettivo**" pari ad almeno l'1 per cento del patrimonio netto espressamente previsto dalla norma. Con tale nozione il legislatore ha inteso riferirsi ad un esborso monetario effettivo da confrontare al patrimonio netto effettivo della società, da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima, tenendo conto anche dell'investimento effettuato dai manager o dai dipendenti.

Quindi l'acquisizione delle **azioni con diritti patrimoniali** rafforzati deve essere accompagnata da un "esborso effettivo" da parte dei manager.

Una differente interpretazione comporterebbe una violazione della ratio del decreto legge n. 50 del 2017 che richiede un allineamento degli interessi tra manager e soci ordinari.

Quindi il progetto di investimento consistente nella conversione di azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati, non può rientrare nella presunzione legale di cui al citato articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017, se non è volto all'allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, poiché i manager/soci sono esposti a tale rischio nella medesima misura già prima della conversione di parte delle azioni detenute.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, interpello 04/10/2021, n. 654](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Investimenti di fondi esteri in fondi immobiliari: quando si applica l'esenzione da ritenuta

Se i Fondi, soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti d'America, sono gestiti dagli Advisors nell'interesse dei partecipanti e in totale

autonomia dai medesimi, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi nel Fondo Immobiliare Italiano, per il tramite di una società, non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 652 del 4 ottobre 2021, con cui ha specificato che il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 652 e 655 del 4 ottobre 2021, in tema di investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani.

L'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico di finanza approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), definisce il fondo comune di investimento l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

La successiva lettera k) definisce l'organismo di investimento collettivo del risparmio l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell'OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.

Ai fini fiscali, il comma 3 del citato articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. white list).

Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione

che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.

Nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E è stato chiarito che tale regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora l'investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed.

Ne consegue che se i Fondi, soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti d'America, sono gestiti dagli Advisors nell'interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi nel Fondo Immobiliare Italiano, per il tramite di una società, non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Le strutture REIT

Con riferimento alle strutture REIT, in generale, si rileva come la circostanza che le attività commerciali intraprese dai REIT siano simili a quelle sottostanti gli investimenti da parte dei fondi immobiliari è irrilevante ai fini di una eventuale assimilazione degli stessi ai fondi ovvero ad organismi di investimento collettivo del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori, gestito in autonomia degli stessi e in base ad una politica di investimento fissa e pre-determinata in un arco temporale ben definito e con specifici profili di rischio/rendimento non modificabili dal gestore.

Come sostenuto dall'European Public Real Estate Association (EPRA), generalmente, tali soggetti non presentano le caratteristiche per poter essere annoverati alla categoria dei fondi in quanto:

- non hanno una politica di investimento predefinita (né tanto meno un regolamento di gestione) ma dispongono semplicemente di una "strategia commerciale", tipica dell'impresa, modificabile, di volta in volta, in base a valutazioni opportunistiche di gradimento da parte degli investitori e del mercato, in generale;
- non hanno un'attività limitata nel tempo ma sono caratterizzate da un "perpetual business";
- hanno uno scopo commerciale e, generalmente, utilizzano la struttura di società.

Quindi se il REIT ha le caratteristiche "tipiche" di un OICR ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF, può rientrare tra gli "investitori istituzionali" di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e, conseguentemente, ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di REIT in un

fondo, si applica il regime di non imponibilità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/10/2021, n. 652](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/10/2021, n. 655](#)

Fisco

Da Agenzia delle Entrate - Riscossione

Pace fiscale: entro il 5 ottobre si pagano le rate scadute a luglio 2020.

Fino al 5 ottobre 2021 è possibile versare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" scadute a luglio 2020. Ciò grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con un comunicato stampa del 4 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio portale un nuovo comunicato stampa in data 4 ottobre 2021 in tema di pagamento delle rate della pace fiscale.

Fino al 5 ottobre 2021 è possibile versare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" scadute a luglio 2020.

Ciò grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all'originaria scadenza di luglio 2020 contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti o richiedibile sul sito www.agenziaentraterriscossione.gov.it.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha ricordato che le scadenze per il versamento delle rate 2020 di "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", ancora dovute, sono state definite dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha

concesso ai contribuenti la possibilità di ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste.

Il prossimo appuntamento in calendario è quindi previsto il 31 ottobre 2021 per il saldo della rata della rotamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020. La stessa legge ha disposto inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento.

Inoltre, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate- Riscossione, comunicato 04/10/2021

Lavoro e Previdenza

Irrisolto il nodo "indennità di quarantena"

Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali fino al 31 dicembre

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Estese per i lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2021, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio e la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Si è invece ancora in attesa dell'intervento del Governo sul nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena.

Per i **lavoratori fragili** l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al **ricovero ospedaliero** è estesa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l'articolo 2.ter aggiunto al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Leggi anche Lavoratori fragili: come gestire le assenze se non si ricorre allo smart working

Il provvedimento fa sì che, fino alla stessa data, i lavoratori fragili svolgano, in quanto possibile, l'attività lavorativa con **modalità di lavoro agile**.

Assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero

Con la modifica dei commi 481-483 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), il primo comma del richiamato art. 2.ter allunga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). Pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero per i **lavoratori dipendenti pubblici e privati** in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

A fronte di questa ulteriore proroga, il **limite massimo di spesa** a carico dello Stato aumenta, per l'anno 2021 da 282,1 a 396 milioni di euro. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate dai datori di lavoro emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione

ulteriori domande.

Per l'equiparazione dell'assenza al ricovero rimane però valido il **tetto massimo indennizzabile** di 180 giorni nell'anno solare, tetto che probabilmente è già stato raggiunto dai lavoratori portatori di gravi patologie che ne abbiano già fruito a partire dall'inizio dell'anno 2021.

Smart working emergenziale

L'estensione del periodo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre s.a. comporta altresì che, fino alla fine dell'anno 2021, i lavoratori fragili svolgano, di regola, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'**adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Leggi anche Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuove proroghe per i datori di lavoro

Eventi di quarantena non indennizzabili

E' rimasto, invece, irrisolto, il nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 in mancanza della quale nessuna indennità è riconosciuta dall'INPS, anche con effetto retroattivo.

L'Istituto ha confermato con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 che, stante la "mancanza di appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la **tutela previdenziale** per gli eventi riferiti all'anno in corso". Non solo, precisa l'INPS, considerato che la tutela in questione per l'anno 2020 può contare su 663,10 milioni di euro di stanziamenti pubblici, l'Istituto procederà ad effettuare una verifica sul **rispetto del tetto di spesa**. "In caso di sfioramento, si aprirebbe la strada alle richieste di

rimborso da parte dell'Istituto (attraverso l'emissione di note di rettifica), nei confronti di quei datori di lavoro che nel 2020, per i casi di quarantena, hanno anticipato in busta paga e poi recuperato somme a carico dell'INPS a titolo di indennità di malattia".

Pertanto, i **datori di lavoro** che hanno anticipato in **busta paga**, compensandole poi con il debito contributivo, somme a titolo di indennità di malattia rischiano di vedersi richiedere la restituzione da parte dell'INPS, senza dubbio per l'anno 2021 ma anche per i casi di quarantena 2020, qualora, dal monitoraggio dell'Istituto, dovesse emergere uno sfioramento del tetto di spesa previsto per lo stesso anno in 663,10 milioni di euro.

A seguito del mancato finanziamento delle assenze per quarantena, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al

codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili"), mentre, per l'anno 2021 solo per il codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Si ricorda peraltro che l'indennizzo quale malattia dei periodi di assenza, per i lavoratori del settore privato, per quarantena e per permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è stato uno dei primi provvedimenti mirati a contrastare gli effetti economico - sociali dell'emergenza COVID-19 ed è stato introdotto dal Decreto legge "Cura Italia" (D.l. 17 marzo 2020 numero 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27). Gli enti, seppure indennizzati come malattia non rilevano per il computo del **periodo di comportamento**.

In attesa che il Governo valuti (e risolva) la situazione è auspicabile che, perlomeno, l'INPS soprasseda per il momento ai paventati recuperi.

Lavoro e Previdenza

Beneficiari e condizioni

Indennità di malattia nello spettacolo con importi più elevati e requisiti light

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino e pubblicista

Prima che si scatenassero i pesanti effetti della pandemia, nel settore dello spettacolo, per aver diritto all'indennità di malattia era richiesto un requisito contributivo pari a 100 giornate a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente. Questo settore, purtroppo, è risultato tra quelli maggiormente colpiti del blocco delle attività a causa del Covid-19, al punto che pochissimi lavoratori potrebbero vantare il possesso di questi requisiti. Così, il decreto Sostegni bis, dallo scorso 26 maggio, ha abbassato a 40 le giornate necessarie. Inoltre, per i lavoratori a tempo determinato è stato aumentato l'importo della prestazione, innalzando il tetto del massimale giornaliero dell'indennità da 67,14 a 100 euro.

La pandemia ha evidenziato come diversi **strumenti di sostegno del reddito** dei lavoratori prevedevano requisiti per l'accesso, pensati dal Legislatore in tempi di ordinario svolgimento di attività lavorativa, che tagliavano fuori una quota importante di lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'**indennità economica di malattia**, mentre nella generalità dei casi non è richiesto un requisito di anzianità contributiva, nel **settore dello spettacolo** era richiesto un **requisito contributivo** pari a 100 giornate a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Il settore è però tra quelli che maggiormente hanno risentito del blocco delle attività, al punto che, attualmente, pochissimi lavoratori potrebbero vantare il possesso di 100 giornate di lavoro a partire dal 1° gennaio 2020, in pieno periodo di pandemia. Pertanto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 66, il requisito delle 100 giornate è stato **ridotto a 40**. Contemporaneamente, per i lavoratori a tempo determinato è stato migliorato l'importo della prestazione, aumentando il tetto del **massimale giornaliero** dell'indennità da 67,14 euro a **100 euro**. Le novità, che decorrono dal 26 maggio 2021, sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021, con la quale l'Ente di previdenza ha anche colto l'occasione per fornire un pregevole riepilogo organico della materia regolamentata, in parte, da disposizione risalenti alla metà degli anni '80.

Leggi anche Fondo lavoratori spettacolo: aumenta il

massimale di contribuzione malattia e maternità

A chi spetta l'indennità economica di malattia

È importante notare che il riferimento che il Legislatore fa ai "lavoratori dello spettacolo" in genere fa sì che l'indennità spetti sia per i **lavoratori subordinati** sia per coloro che svolgono l'attività **senza vincolo di subordinazione**, iscritti al FPLS (Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti). Per i lavoratori dipendenti, l'indennità spetta anche per qualifiche che in base al settore di inquadramento del datore di lavoro sarebbero normalmente escluse. È il caso degli impiegati dei datori di lavoro inquadrati nel settore Industria che sono esclusi dal trattamento economico a carico dell'INPS se si tratta di attività non appartenente allo spettacolo, mentre rientrano tra i beneficiari dell'indennità economica a carico dell'INPS se dipendenti da datori di lavoro inquadrati nel settore Industria dello spettacolo.

Ciò ha riflessi anche sul finanziamento della prestazione. Per le aziende dello spettacolo inquadrate nel settore Industria, infatti, il contributo per l'indennità economica di malattia è dovuto anche per gli impiegati. Le aliquote contributive di finanziamento delle assicurazioni per l'indennità economica di malattia e di maternità sono state fissate dalla Legge n. 41/1986 in misura uguale sia per il settore Industria che per il Terziario, pertanto, anche per il settore Terziario i valori delle aliquote sono i medesimi previsti per il settore industria.

Settori di attività	Misura del contributo	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Industria e Commercio/ Terziario	2,22%	Sull'intero imponibile	Sulla retribuzione giornaliera fino a: • € 67,14 fino ad aprile 2021; • € 100 da maggio 2021.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i lavoratori **autonomi esercenti attività musicali**, in

conseguenza della natura imprenditoriale dell'attività;

- i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle **Fondazioni Lirico-Sinfoniche** ai quali si applicano le disposizioni per il pubblico impiego per quanto riguarda l'indennità economica di malattia;
- i lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, iscritti al FPLS, **dipendenti da Enti Pubblici** di cui al D.Lgs. n. 165/2001. L'indennità spetta invece a coloro che stipulano un contratto di lavoro autonomo;
- i lavoratori **sportivi professionisti** iscritti al FPSP.

Requisiti

Prima delle modifiche legislative, i lavoratori dello spettacolo, per l'ammissione all'indennità economica di malattia, dovevano essere in possesso di almeno 100 giornate lavorative assicurate a far tempo dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgere dello stato di infermità.

Questo requisito è stato ridotto a 40 giornate a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021. Vigé il principio dell'automaticità delle prestazioni, per cui i contributi sono considerati utili anche se dovuti ma non versati. Non sono comunque utili al raggiungimento del requisito i contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.

Decorrenza e durata dell'indennità di malattia

L'indennità giornaliera spetta ai lavoratori dello spettacolo per una durata e alle stesse condizioni previste per i lavoratori di altri settori. La malattia deve essere quindi attestata dall'**invio telematico della certificazione medica** e il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità per eventuali visite di controllo, con applicazione del consueto regime sanzionatorio in caso di assenza a visita.

L'indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia, dichiarato dal lavoratore, sempreché la visita del medico curante risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo; in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita.

I primi tre giorni di malattia (carenza), per ciascun evento di malattia, sono a carico del datore di lavoro. La carenza non si applica in caso di ricaduta nella stessa malattia o in malattia consequenziale alla precedente se l'evento interviene entro **30 giorni** dalla data di cessazione della malattia originaria. Per i lavoratori in trattamento emodialitico la carenza si applica una sola volta per anno solare, in quanto le assenze

sono considerate dovute ad un unico evento morboso. Il trattamento emodialitico deve essere documentato dalla struttura sanitaria.

L'indennità economica è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare per un massimo di **180 giornate l'anno**. Per quanto riguarda la malattia a cavaliere (malattia iniziata in un anno che prosegue ininterrottamente nell'anno successivo), si seguono le regole di carattere generale.

Durata per i lavoratori a tempo determinato

Un calcolo particolare di durata è previsto per i lavoratori con contratto a termine o di durata, per i quali, diversamente dagli altri settori, l'indennità di malattia spetta anche per periodi successivi alla cessazione del rapporto, per un periodo non superiore a quello di attività di lavoro prestata negli ultimi **12 mesi**, con il limite dei **180 giorni annui**.

Ad ogni modo, qualora vi sia almeno un contributo giornaliero versato o dovuto nei 12 mesi precedenti, la malattia nel rapporto di lavoro in corso è concessa per un **massimo di 30 giorni**.

Nel periodo di attività di lavoro sono compresi, oltre ai periodi di cassa integrazione e di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite e le giornate di riposo settimanale (comprese le "seste giornate", in caso di "settimana corta") cadenti tra due giorni lavorati o retribuiti. Si evidenzia che la limitazione non è stabilita per anno solare: il computo dei periodi indennizzabili deve essere, perciò, effettuato per ogni evento morboso.

Esempio

Ad esempio, per ogni evento di malattia, a decorrere dalla data iniziale si individua a ritroso un **arco temporale di 12 mesi** all'interno del quale si computano i giorni di attività lavorativa per verificare per quanti giorni la malattia può essere indennizzata.

Al successivo evento di malattia si effettua la medesima operazione, con la conseguenza che se gli eventi di malattia sono ravvicinati, alcuni mesi entrano nel computo dei giorni di durata per più eventi. Ciò non ha rilevanza, pertanto, per ogni successivo e diverso episodio morboso potrà essere percepita l'indennità per un periodo pari a quello lavorato nei 12 mesi (mobili) precedenti, nel rispetto dell'ordinario periodo massimo indennizzabile di 180 giornate per anno solare.

Misura dell'indennità giornaliera di malattia

La misura dell'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori dello spettacolo è pari:

- al **60%** della retribuzione media globale giornaliera, **fino al 20° giorno** di durata della malattia,

comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;

- all'**80%** della retribuzione, come sopra descritta, **dal 21° giorno** in poi, fino al limite di 180 giorni;

- al **40%** per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che - in base al contratto - prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. Qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del **60%** o dell'**80%**, a seconda della durata della malattia.

Per i **lavoratori a tempo determinato**, l'indennità è erogata nella misura del **60%** o dell'**80%** se si conclude nell'arco di durata del contratto a termine; qualora la malattia prosegua oltre tale termine, i giorni eccedenti sono indennizzati al **40%**.

Per i lavoratori a **tempo parziale orizzontale** non ci sono diversità di calcolo rispetto ai lavoratori a tempo pieno ai fini dell'indennità economica, che risulterà ridotta in proporzione all'orario di lavoro del contratto. In caso, invece, di rapporti a tempo parziale verticale o misto, l'indennità spetta nella misura del **60%** o dell'**80%** in relazione alla durata, per le giornate nelle quali è prevista l'attività lavorativa, ovvero del **40%** per le giornate di pausa contrattuale.

Come da disposizioni comuni, un lavoratore in stato di malattia, senza familiari a carico, avrà ridotta a **2/5** la misura dell'indennità durante le giornate nelle quali si trovi ricoverato in struttura ospedaliera.

I datori di lavoro del settore dello spettacolo, in alcuni casi, possono avere alle loro dipendenze anche lavoratori assicurati ai fini pensionistici al Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti (FPLD). In tal caso, per l'erogazione del trattamento economico di malattia a questi lavoratori si devono seguire le regole comuni e non quelle specifiche per i lavoratori dello spettacolo. Così, per avere diritto all'indennità non deve essere verificato il requisito delle **40 giornate** lavorate nell'anno precedente, ma è sufficiente che al momento dell'insorgenza della malattia vi sia un valido rapporto di lavoro in atto con diritto alla retribuzione, senza alcun requisito di anzianità assicurativa.

Quando l'indennità a carico dell'INPS non può essere erogata

L'indennità economica non viene erogata a carico dell'INPS se il lavoratore fruisce, per legge, contratto collettivo o individuale, di un trattamento economico di malattia, non avente carattere di integrazione della prestazione. Pertanto, per i lavoratori soggetti al versamento del contributo per l'indennità economica di malattia, in caso di malattia possono presentarsi le

seguenti situazioni:

- 1) il lavoratore, in virtù di accordi collettivi o individuali, riceve l'intera retribuzione: l'indennità economica a carico dell'INPS non può essere riconosciuta;
- 2) il lavoratore riceve una integrazione della retribuzione persa: spetta l'indennità economica a carico dell'INPS. La somma tra indennità economica e integrazione non può eccedere la normale retribuzione;
- 3) il lavoratore non riceve alcuna integrazione della retribuzione: spetta l'indennità economica a carico dell'INPS.

Per individuare i lavoratori soggetti al versamento della contribuzione ma ai quali non spetta l'indennità economica di malattia, l'INPS, a decorrere dal periodo di paga "maggio 2019" ha introdotto nel flusso Uniemens l'elemento "TipoRetrMal" che deve essere compilato con un codice che individua il trattamento economico spettante al lavoratore e se l'INPS è tenuto o meno all'erogazione dell'indennità. In relazione alle previsioni contrattuali collettive o individuali, il codice può assumere uno dei seguenti valori:

- **"0"** (zero): qualora non sia prevista l'erogazione di alcuna retribuzione, neanche a integrazione, da parte del datore di lavoro;
- **"1"**: qualora sia prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell'indennità economica a carico dell'INPS;
- **"2"**: qualora sia prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

L'elemento è obbligatorio e deve essere indicato solo per i lavoratori soggetti al versamento del contributo di malattia (messaggi INPS n. 803 del 27 febbraio 2019 e n. 1475 del 10 aprile 2019). Per i lavoratori soggetti al versamento del contributo di malattia, l'elemento deve essere valorizzato tutti i mesi, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia o meno in malattia.

Calcolo dell'indennità

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia è data dalla media dei compensi riferiti alle ultime 40 giornate soggette a contributo precedenti l'inizio della malattia. La retribuzione giornaliera media segue i criteri di massimale stabiliti per il versamento della contribuzione; pertanto, non ha limite per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; per quelli a tempo determinato, dal 26 maggio 2021, va invece contenuta entro **100 euro giornalieri**, mentre per i periodi precedenti resta confermato il tetto di 67,14 euro.

Nel calcolo devono essere inclusi anche lo **straordinario**, la retribuzione spettante per festività e ferie

godute ecc., nonché eventuali fringe benefit spettanti al lavoratore in via continuativa. Non vanno inclusi il preavviso, le integrazioni giornaliere di trattamenti mutualistici, i compensi per ferie non godute e gli elementi della retribuzione spettanti anche in caso di malattia.

Alla retribuzione mensile devono essere aggiunti i ratei di tredicesima, quattordicesima e di altre eventuali mensilità aggiuntive. I ratei non vanno considerati in presenza di obbligo contrattuale di corresponsione in misura intera a prescindere da periodi di malattia. Le festività soppresse non devono essere considerate qualora vengano pagate per intero dal datore di lavoro senza subire decurtazioni in dipendenza di eventi di malattia intervenuti nel corso dell'anno. In caso contrario dovranno essere considerate tra i ratei da aggiungere alla retribuzione mensile.

Modalità di pagamento ed esposizione dei dati in UniEmens

L'indennità economica di malattia per i lavoratori a tempo indeterminato viene anticipata dal datore di lavoro che la conguaglia con i contributi dovuti all'INPS. Qualora il lavoratore abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro per meno di **40 giornate**, ma sia stato in precedenza occupato, il datore di lavoro dovrà accertare, con la collaborazione del lavoratore, l'esistenza di 40 giornate lavorate e la retribuzione giornaliera percepita.

L'indennità di malattia erogata nel mese corrente va esposta nell'elemento "IndennitaMalattia" contenuto in "MalACredito" che nel **DM2013** viene riportato nel **rigo 0052**. In caso di lavoratore assente con intervento della prestazione di malattia, non sussiste l'obbligo di rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione, condizione che nel flusso UniEmens si evidenzia compilando l'elemento "RispettoMinimale" contenuto nell'elemento "DatiRetributivi" nel quale occorre indicare il valore "S" o "N" che indicano rispettivamente se la retribuzione debba o meno essere

adeguata al minimale.

Pagamento diretto da parte dell'INPS

Stante la frammentarietà dei rapporti di lavoro che spesso si riscontrano nell'ambito dello spettacolo, per alcune categorie di lavoratori il trattamento viene erogato direttamente dall'INPS. Infatti, l'obbligo di anticipazione dell'indennità da parte dei datori di lavoro non ricorre nei confronti dei lavoratori assunti con **contratto a termine**. Inoltre, l'obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro non ricorre anche per lavoratori occupati presso imprese che esercitino attività saltuaria o stagionale.

A conclusione della trattazione, si segnalano le regole per l'erogazione dell'indennità economica ad altre categorie di lavoratori assicurati al FPLS, con pagamento diretto da parte dell'INPS:

- i lavoratori appartenenti a **formazioni sociali** percepiscono l'indennità secondo le normali percentuali per le giornate di recita della formazione, mentre per quelle di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i **doppiatori** percepiscono la normale indennità per le giornate di turno previste dal piano di lavorazione, predisposto prima dell'inizio della malattia, mentre per le altre giornate percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i lavoratori che effettuano **prestazioni saltuarie** con carattere di periodicità percepiscono la normale indennità per i giorni predeterminati dal contratto, mentre per gli altri giorni di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i lavoratori del settore della **prosa**, della **lirica**, della **cinematografia** e dei settori a questi assimilabili, il cui contratto non specifichi le giornate lavorative, ma soltanto il periodo di impegno, percepiscono per detto periodo la normale indennità. Per le eventuali giornate di malattia eccedenti tale periodo l'indennità è liquidata nella misura del 40%. Per gli assicurati per i quali è imposto l'obbligo delle prove, il contratto si intende iniziato se è stata eseguita almeno una prova.

Lavoro e Previdenza

Dal 1° ottobre 2021

DURC Online- INAIL: accesso solo con SPID, CIE e CNS

Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi online dell'INAIL è possibile esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare n. 27 del 2021 l'Istituto ha fornito le indicazioni operative riguardanti, in particolare, l'accesso al servizio DURC Online.

L'INAIL ha pubblicato la circolare n. 27 del 1° ottobre 2021, con la quale ricorda che dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai **servizi Online** è previsto esclusivamente tramite **SPID, CIE e CNS**. Dunque, non si possono più utilizzare utenza e password.

In particolare, per accedere al servizio **DURC Online** l'utente deve selezionare in www.inail.it la voce 'Accedi ai servizi online' e accedere con SPID, CNS o CIE. Il sistema riconosce l'utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato.

Utenti abilitati

L'accesso al servizio è previsto per le seguenti categorie di utenti:

- imprese e soggetti assicuranti, titolari di codice ditta;
- **Consulenti del lavoro**, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti, Avvocati, Agronomi e dottori forestali, Agrotecnici e agrotecnici laureati, CAF
- imprese, Centro servizi per il volontariato, Consorzi Società Cooperative, Periti agrari e periti agrari laureati, Servizi di associazione Non società, Servizi di associazione Società, Società capogruppo, Società tra professionisti (STP), Raccomandatori marittimi;
- stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti e concedenti;
- società organismi di attestazione (SOA);
- le amministrazioni pubbliche concedenti;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
- l'**impresa** o il **lavoratore autonomo** in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 01/10/2021 n. 27

Lavoro e Previdenza

Decreto in Gazzetta Ufficiale

Impresa sociale: modalità di coinvolgimento dei lavoratori

Nel decreto del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre, viene definita la modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati direttamente alle attività dell'impresa sociale. La logica sottostante è quella partecipativa, considerata, a livello europeo, una delle principali caratteristiche delle organizzazioni sociali.

Approda in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui si delineano le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle **imprese sociali**.

Il coinvolgimento è da intendersi come il meccanismo di **consultazione** e partecipazione mediante il quale i lavoratori e gli altri soggetti siano in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti.

Informazione degli utenti

Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso la sede legale dell'impresa, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile. Le **rappresentanze dei lavoratori** riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro, al **welfare aziendale**, alla qualità della vita in azienda, ai programmi e alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il miglioramento e il benessere organizzativo.

Consultazione degli utenti

Nel caso in cui sia appropriata l'acquisizione di un numero più ampio di pareri o valutazioni su specifiche tematiche, come nel caso della qualità dei prodotti o dei servizi erogati, la consultazione può prevedere il ricorso a modalità più estese, ad esempio con cadenza annuale, come quelle telematiche. I risultati sono condivisi con le rappresentanze delle categorie consultate anche al fine di acquisire proposte da sottoporre alla **valutazione dell'impresa**.

E' fatto salvo l'accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento di cui alle presenti linee guida da parte

degli organi competenti dell'impresa sociale, nel corso dell'**attività di vigilanza** effettuata dagli **Ispettorati territoriali del lavoro** e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.M. 07/09/2021 (G.U. 04/10/2021, n. 237)

Lavoro e Previdenza

Decreto in Gazzetta Ufficiale

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: definiti i criteri di gestione dell'emergenza

Con decreto del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro stabiliscono i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative da attuare soprattutto in casi di emergenza, contenuti nel documento di valutazione dei rischi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto n. 2 del 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante i criteri per la gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il decreto sottolinea la necessità di adottare **misure organizzative e gestionali** da adottare in caso di **incendio**, riportate nel **documento di valutazione dei rischi** o nel documento delle procedure standardizzate.

Addetti alla sicurezza

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del **piano di emergenza** dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

E' necessario adottare le misure finalizzate alla **formazione sui rischi di incendio** secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti e dei docenti

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l'attestato di idoneità tecnica.

Oltre che dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

I **docenti** della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- **documentata esperienza** di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
- avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione** per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto 02/09/2021 (G.U. 04/10/2021 n. 237)

Bilancio

In Gazzetta Ufficiale

Revisori legali: definita la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante il regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato le sanzioni previste. Nel caso in cui i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori, il MEF può disporre la cancellazione dal registro.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il decreto n. 135 dell'8 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante il regolamento concernente la procedura per l'adozione di **provvedimenti sanzionatori** nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

È utile ricordare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte degli **iscritti nel registro dei revisori** e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo.

In particolare è il MEF che applica le sanzioni in relazione alle seguenti violazioni:

- a) mancato assolvimento dell'**obbligo formativo**;
- b) inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di **comunicazione delle informazioni** di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
- c) **dichiarazioni mendaci** contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
- d) **violazione dei principi di deontologia professionale**, indipendenza e obiettività, come espliciti dal Codice dei principi di deontologia professionale,

nonché dei principi di revisione e dagli altri atti integrativi dei predetti principi;

e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo;

g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.

Accertamento

Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

L'accertamento si perfeziona con la **redazione del verbale di accertamento**, che resta conservato agli atti del MEF.

Contestazione degli addebiti

L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione **a mezzo lettera** di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di **centottanta giorni** dall'accertamento, ovvero di **trecentosessanta giorni** se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

Audizione dell'interessato

L'interessato può **chiedere di essere sottoposto ad audizione personale**. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la commissione. L'audizione può esser svolta anche in modalità telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale.

Proposta di sanzione o di archiviazione

La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarità contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, **entro il termine di centoventi giorni** dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione. La proposta non è vincolante. La commissione comunque, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone **l'archiviazione** del procedimento.

Conclusione del procedimento

Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con **provvedimento motivato**, le sanzioni previste.

Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in **centottanta giorni**, ovvero in **trecentosessanta** giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.

Nel caso in cui i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la **cancellazione dal registro**.

Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore dal **19 ottobre 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 08/07/2021, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 04/10/2021, n. 237)

Finanziamenti

Bando ISMEA Più Impresa

Imprese agricole: agevolazioni estese a sostegno dell'imprenditoria femminile

di Giovanna Greco - Dottore Commercialista in Vasto

Mutui agevolati e contributi a fondo perduto a sostegno dell'autoimprenditorialità in agricoltura. E' quanto previsto da "Più Impresa" di ISMEA per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento delle aziende agricole esistenti condotte da giovani e donne. In particolare, la misura è stata modificata dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis che ne ha esteso l'applicabilità anche all'imprenditoria femminile, senza limiti di età. Beneficiarie sono le imprese agricole per progetti che mirano al miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, al miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, alla realizzazione e al miglioramento delle infrastrutture. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate attraverso la procedura informatica dedicata sul portale ISMEA.

"Più Impresa - Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura" è la misura gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che mira a favorire il **ricambio generazionale in agricoltura** e l'ampliamento delle aziende agricole esistenti condotte da **giovani e donne**.

La misura, emanata con decreto del MIPAAF del 20 aprile 2021, è stata successivamente modificata a seguito del **decreto Sostegni bis**, convertito in l. n. 106/2021 estendendone l'applicabilità anche all'**imprenditoria femminile**.

Beneficiari

A seguito di queste modifiche quindi la platea dei beneficiari risulta composta da:

- in caso di **subentro**: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
- in caso di **ampliamento**: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Per le imprese richiedenti la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione deve essere in capo ai **giovani fino a 41 anni** ovvero **donne di qualsiasi età**. Detta maggioranza, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni; In caso di subentro l'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

Agevolazioni

Le **agevolazioni previste** dalla misura consistono:

- **mutui agevolati**, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al **60%** della **spesa ammissibile**; per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
- un **contributo** a fondo perduto fino al **35%** della **spesa ammissibile**.

Il **limite massimo** delle spese ammissibili è pari a 1.500.000 di euro.

Per le attività di **agriturismo** e le altre attività di **diversificazione** del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime "de minimis" nel **limite** massimo di euro 200.000.

Le spese effettuate devono essere rendicontate per **Stato Avanzamento Lavori** (nel numero massimo di 5) al fine di ottenere l'erogazione delle corrispondenti quote di agevolazioni.

Quali obiettivi devono raggiungere i progetti per essere ammissibili

I progetti presentati devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e devono essere mirati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del **rendimento** e della **sostenibilità** globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento dell'**ambiente** naturale, delle condizioni di **igiene** o del **benessere** degli **animali**, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- realizzazione e miglioramento delle **infrastrutture** connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla

modernizzazione dell'agricoltura.

Spese ammesse

Le spese ammissibili sono:

- le spese per lo **studio di fattibilità** nel limite del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare;
- le spese relative alle **opere agronomiche** sono ammissibili per i soli progetti nel settore della **produzione agricola primaria**;
- le spese relative alle opere edilizie e oneri per il **rilascio della concessione**;
- per le spese di **investimento** relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare;
- la potenzialità dei **nuovi impianti** di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

Spese escluse

Non sono ammissibili:

- diritti di produzione,
- animali e piante annuali,
- lavori di drenaggio,
- impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili,
- investimenti di sostituzione di beni preesistenti,
- lavori in economia,
- impianti e macchinari usati,
- capitale circolante.

Garanzie

Il **mutuo agevolato** deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

- iscrizione di **ipoteca di primo grado** acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di **fidejussione bancaria** o **assicurativa** a prima richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso.

Sui beni oggetto di finanziamento è richiesta, da parte di Ismea, la stipula di idonee **polizze assicurative** a favore della stessa.

Come presentare la domanda

Le **domande di ammissione** alle agevolazioni vanno presentate attraverso la **procedura informatica** dedicata sul portale ISMEA a cui si accede successivamente alla fase di registrazione.

La procedura prevede la **compilazione** della domanda di ammissione, lo **studio di fattibilità** del progetto (nel quale si rappresentano lo stato di fatto dell'azienda e gli scenari economici futuri) e una serie di **allegati** indicati nella procedura stessa.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Il **portale ISMEA** per la presentazione delle domande è **attivo dal 30 aprile 2021** e sarà attivo fino ad esaurimento delle risorse. L'ammissione alle agevolazioni sarà disposta seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

REACT-EU: in arrivo 1,2 miliardi di euro per la ripresa

La Commissione europea ha concesso 2 miliardi di euro ai seguenti Stati: Italia, Spagna, Lussemburgo, Romania. In particolare, in Italia il programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" riceverà un totale di 1,2 miliardi di euro.

La Commissione europea con un comunicato stampa informa che, a seguito della modifica di due programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale, di un programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) e di uno del Fondo di aiuti europei agli indigenti nell'ambito dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa, ha concesso **2 miliardi di euro** ai seguenti Stati:

- Italia,
- Spagna,
- Lussemburgo,
- Romania.

In particolare in **Italia** il programma operativo nazionale "**Governance e capacità istituzionale**" riceverà un totale di **1,2 miliardi di euro**. Di questo importo:

- **761 milioni di euro** saranno destinati all'acquisto di 68 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus;
- **374 milioni di euro** saranno utilizzati dalle autorità delle regioni meridionali, per assumere nuovi operatori sanitari pubblici e coprire i costi delle ore di straordinario dei lavoratori attuali;
- **108 milioni di euro**, contribuiranno a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali, anche nel sistema sanitario.

In **Spagna**, la Comunidad Valenciana riceverà ulteriori risorse per 690 milioni di euro per fornire, tra l'altro, capitale circolante alle piccole e medie imprese più colpite e per rafforzare la sanità, i servizi sociali e gli investimenti nelle infrastrutture di base per i cittadini, compresi i settori della sanità e dell'istruzione.

Il **Lussemburgo** riceverà 69 milioni di euro per finanziare test sul coronavirus su larga scala e l'acquisizione di vaccini, nonché investimenti a favore della sostenibilità, come l'elettrificazione della rete nazionale di autobus.

In **Romania** saranno investiti 56 milioni di euro per fornire sostegno materiale ai gruppi svantaggiati, ad esempio mediante pasti caldi, assistenza ai bambini svantaggiati con forniture scolastiche e alle madri svantaggiate con kit di prodotti essenziali per i neonati.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal MISE

Inclusione e coesione: firmato il decreto che rende operativo il Fondo Impresa Donna

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialità femminile. In particolare, l'obiettivo della misura, che prevede un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Con un comunicato stampa il Ministero dello Sviluppo Economico informa che il Ministro **Giancarlo Giorgetti** ha firmato il decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per le pari opportunità e la famiglia) che rende **operativo il Fondo Impresa Donna** che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialità femminile.

L'obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso **contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati**.

In particolare il Fondo Impresa Donna è stato istituito con un **finanziamento iniziale di 40 milioni di euro**, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR pari a **400 milioni di euro** destinate all'imprenditoria femminile. Con l'attuazione della misura a sostegno dell'imprenditoria femminile, il Ministero raggiunge un altro obiettivo del PNRR nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, come già avvenuto per i bandi IPCEI sui progetti strategici altamente tecnologici nei settori delle batterie e dei semiconduttori, mentre è già stata avviata la riforma della proprietà industriale.

Infatti il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della missione "**Inclusione e**

coesione”.

Il decreto interministeriale sarà ora inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

A cura della Redazione

Impresa

Anche per la rinegoziazione dei contratti

Composizione negoziata: quali sono i doveri delle parti nelle trattative

di Alessandro Calò - Avvocato - Partner dello Studio Calò Geminale

Durante le trattative per la composizione negoziata della crisi d'impresa le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Lo prevede il D.L. n. 118 del 2021, che esprime la volontà del legislatore di valorizzare i comportamenti proattivi che tutti i soggetti coinvolti devono assumere per agevolare il risanamento aziendale. In particolare, l'imprenditore ha l'obbligo di riportare all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati la situazione economico-finanziaria in modo completo e trasparente. Anche le banche devono mantenere una effettiva collaborazione con l'azienda in crisi. Per le attività imprenditoriali, colpite dalla pandemia Covid-19, che si ritrovino nell'impossibilità o assoluta difficoltà a continuare la propria attività è, inoltre, prevista la possibilità di rinegoziare i contratti divenuti eccessivamente onerosi.

Il D.L. n. 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento ha introdotto un nuovo istituto denominato “**Composizione negoziata** per la soluzione della **crisi d'impresa**”.

Questo nuovo strumento, concepito per **agevolare la ristrutturazione delle aziende** mediante una negoziazione dei debiti con i diversi creditori, detta all'art. 4 gli obblighi cui sono tenute le parti durante la negoziazione. Il legislatore con questa previsione esprime la volontà di **valorizzare i comportamenti proattivi** che durante le trattative tutti devono assumere.

Il principio fondamentale che deve illuminare le parti durante l'intera negoziazione è previsto dal 4° comma, il quale prevede che “durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza”.

Nei successivi commi, invece, si mettono a fuoco i doveri dell'imprenditore e quelli che riguardano le banche e gli istituti finanziari.

Doveri dell'imprenditore

In particolare, l'imprenditore ha l'obbligo nell'ambito della negoziazione di **riportare all'esperto**, ai creditori e agli altri soggetti interessati la **situazione economico-finanziaria** in modo completo e trasparente. Va da sé che tutte le informazioni necessarie ai creditori per una plastica rappresentazione della situazione societaria debbano essere messe a disposizione da parte dell'imprenditore, senza omettere elementi la cui assenza comprometterebbe una giusta percezione della realtà da parte dei creditori.

Si prevede, inoltre, che l'imprenditore dovrà prestare particolare attenzione durante la negoziazione a gestire il patrimonio e l'impresa senza compromettere ingiustamente gli interessi dei creditori. Concetto che viene ripreso nell'art. 9 dove si approfondisce la gestione dell'azienda durante le trattative con i creditori.

Partecipazione proattiva di banche e intermediari finanziari

ari finanziari

Degno di attenzione è il comma 6 dell'art. 4 che responsabilizza le banche e gli intermediari finanziari e i cessionari dei loro crediti, prevedendo una partecipazione alla negoziazione in modo **attivo e informato**.

Si sottolinea come il legislatore indichi agli istituti bancari le modalità di partecipazione alle trattative, considerando la proattività e il **dovere d'informazione** quali caratteristiche fondamentali da assumere durante la composizione negoziata.

Gli istituti finanziari non potranno, quindi, assumere un atteggiamento distaccato dalla crisi d'impresa, viceversa sono chiamati a rivestire un ruolo dinamico per la risoluzione della stessa. Risulta, infatti, quantomai utile non dimenticare che la nostra è una economia basata sui finanziamenti concessi dal sistema bancario e, in quanto tale, qualunque strumento volto alla ristrutturazione della crisi deve coinvolgere le banche conducendole ad una **effettiva collaborazione con l'azienda in crisi**, sia dal punto di vista delle iniziative negoziali che dello scambio di informazioni.

A rimarcare il senso della norma interviene il periodo successivo dell'art. 4 comma 6, il quale prevede che gli **affidamenti bancari** concessi all'imprenditore **non possono essere revocati** a causa dell'accesso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore.

Quest'ultimo intervento da una lato palesa un velo protettivo nei confronti della continuità aziendale e dall'altro assegna alla banca un peso importante nell'ambito della ristrutturazione. Quest'ultima, infatti, non potrà disinteressarsi all'esito della procedura, piuttosto la sua collaborazione fattiva giocherà un ruolo determinante per concludere positivamente la negoziazione con vantaggi sia per l'azienda sia per la stessa banca.

Per poter delineare con maggiore chiarezza quale sarà il perimetro di intervento delle banche e che impatto

avrà questo istituto sull'intero sistema finanziario occorre attendere le **linee guida** che eventualmente la **Banca d'Italia** intenderà fornire.

Obbligo di riservatezza e risposta tempestiva dei creditori

Il legislatore nel successivo comma 7 pone l'accento sulle modalità di approccio che dovranno avere le parti coinvolte durante le trattative con l'imprenditore e l'esperto, al fine di evitare che la negoziazione entri in stallo o ancora peggio fallisca per assenza di buona fede. Si prevede, infatti, che oltre ad essere sollecite e leali, rispettino anche l'obbligo di riservatezza sulla **situazione dell'imprenditore**, sulle **iniziative programmate** e assunte dall'azienda e sulle informazioni scaturenti dalle attività negoziali.

La rapidità che deve caratterizzare l'istituto della composizione negoziata per la crisi d'impresa è ulteriormente rimarcata dalla previsione di una risposta tempestiva e motivata da parte dei creditori che durante l'attività di trattativa ricevono le proposte e le richieste da parte dell'imprenditore.

Appare evidente che le disposizioni previste per questo nuovo istituto (concernenti la rapidità, lealtà e riservatezza) finalmente forniscano all'imprenditore uno **strumento** che viene concepito come **agile** e capace di non far subire, almeno potenzialmente, pressioni e ritardi da parte dei principali creditori.

Giova ricordare che durante la crisi d'azienda nella maggior parte dei casi sono proprio gli **istituti finanziari** che giocano la parte del **player principale**, e come tale possono anche con il semplice ritardo nelle risposte alle proposte dell'imprenditore, o ancor peggio con la revoca delle linee di credito, influire negativamente sull'esito positivo delle trattative. In quest'ottica appare molto incisiva la previsione dell'art. 4 commi 6 e 7, in quanto costringeranno gli istituti a dover organizzare nell'ambito della propria struttura una **task force**, che abbia lo scopo di approssiare secondo **canoni di proattività** la crisi delle imprese, e soprattutto di analizzare la pianificazione delle aziende per poter nei giusti termini intervenire sulla posizione creditizia.

Gruppi bancari minori: le criticità

Sulla **effettiva applicazione** dell'istituto rimangono tuttavia due ordini di **dubbi**: in primo luogo ci si chiede se i gruppi bancari minori possano avere la capacità di investire le giuste **risorse** sulla costituzione di veri e propri **centri di osservazione della crisi**, che siano in grado di rispondere con la dinamicità richiesta dal legislatore alle istanze di negoziazione dell'imprenditore; in secondo luogo lascia perplessi l'**assenza** della previsione da parte del testo normativo di **sanzioni** a carico degli istituti bancari che non dovessero rispettare le prescrizioni previste dall'art. 4. Su questo si auspica un intervento normativo o regolamentare volto a sanzionare comportamenti reticenti e omissivi che impedirebbero all'istituto della composizione negoziata di avere un impatto sin da subito incisivo e senza esitazioni nell'ambito della crisi d'impresa.

Rinegoziazione dei contratti

Nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'istituto della negoziazione il legislatore ha anche dedicato una particolare attenzione alle **attività imprenditoriali** che a causa della pandemia **Covid-19** si ritrovino nella impossibilità o assoluta difficoltà a continuare la propria attività, dando la possibilità di rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi.

Si prevede infatti all'art. 10, 2° comma, "che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, **secondo buona fede**, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS- CoV-2".

Nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere un accordo, al fine di proteggere e tutelare la continuità aziendale, sarà il **tribunale** - su iniziativa dell'imprenditore e con parere dell'esperto - ad indicare i **parametri** e le **condizioni del contratto** per il periodo necessario alla continuità aziendale. Eventualmente lo stesso tribunale potrà garantire l'equilibrio tra le prestazioni prevedendo un giusto indennizzo.

Sono **esclusi** da questo tipo di rinegoziazione i contratti riguardanti il **rapporto di lavoro**.

Impresa

Per i professionisti

Crisi d'impresa: nuove linee guida sulla formazione degli esperti nella composizione negoziata

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Definiti gli orientamenti per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali, dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, che svolgeranno il ruolo di esperto indipendente nella composizione negoziata. Le indicazioni sono contenute nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 pubblicato dal Ministero della Giustizia. In particolare, è previsto il numero massimo di ore di formazione, i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema, nonché le competenze dei docenti. La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza e viene previsto un test finale per la verifica sull'effettiva ed efficace fruizione della formazione. Rientra tra gli aspetti ancora da chiarire quale sia il termine per presentare la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti.

Con il D.L. 118/2021 è stata introdotta la normativa sulla **composizione negoziata** della crisi d'impresa, con rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle disposizioni sulla **piattaforma telematica** da utilizzare per questa procedura e per la **formazione degli esperti** che dovranno assistere gli imprenditori durante il tentativo di risoluzione della crisi aziendale. Il 28 settembre 2021 il **Ministero della Giustizia** ha pubblicato il predetto decreto dove, oltre agli aspetti sulla piattaforma e sulla formazione, ha affrontato, con particolare dettaglio, molti dei punti che rientrano nella nuova disposizione legislativa.

Con il medesimo decreto, il ministero ha introdotto fin d'ora una delle **proposte di modifica** della composizione negoziata della crisi per aumentare il **grado di indipendenza dell'esperto** nel corso delle trattative, prevedendo il divieto per il medesimo di intrattenere rapporti professionali con l'impresa in crisi almeno nei due anni successivi all'archiviazione.

Le modalità adottate per la stesura di questo decreto lasciano intravedere importanti attese da questa modalità di risoluzione della crisi e la volontà di tendere ad una certa uniformità delle attività previste per l'imprenditore e per l'esperto.

Con questo elaborato si affronta il tema della formazione degli esperti, ma saranno diversi gli argomenti, trattati nel decreto ministeriale, che meritano approfondimenti.

Formazione degli esperti

L'attenzione mostrata per questa nuova modalità di gestione delle crisi d'impresa si rileva anche nella significativa formazione richiesta agli esperti per l'**ammissione agli elenchi** tenuti dalle competenti Camere di Commercio.

Il decreto in esame contiene **linee guida** per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali (**dottori commercialisti, avvocati e consulenti del**

lavoro) e dei **manager**.

Per qualunque categoria di professionisti interessati (o manager) è previsto che siano **55 le ore** di formazione e vengono esposti nel dettaglio i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema oltre alle caratteristiche e/o competenze dei docenti.

La formazione potrà essere svolta anche con **strumenti a distanza** e viene previsto un **esame/test finale** per la verifica sull'effettiva ed efficace fruizione della formazione.

Si prevede, infine, che la formazione precedentemente maturata, che risulti dal **curriculum vitae**, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi sui temi indicati dal decreto, avranno rilevanza nella individuazione dell'esperto al momento della nomina.

Aspetti ancora da chiarire sulla formazione

Fatte salve eventuali diverse indicazioni in materia, considerato che la formazione precedentemente maturata dall'esperto dovrebbe avere rilevanza solo per la selezione in occasione della nomina, è ipotizzabile che le 55 ore di formazione siano un **obbligo a carico di tutti gli esperti**, qualunque attività professionale svolgano.

Non viene riferito quale sia il **termine** per presentare la **domanda di iscrizione** all'elenco degli esperti né se sono previsti requisiti particolari in sede di primo popolamento degli elenchi, soprattutto perché, se viene confermata l'**entrata in vigore** per il **15 novembre**, sarà difficile che nel poco tempo mancante sia possibile organizzare i corsi per questa formazione ed avere un adeguato numero di esperti in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Non viene prevista, poi, l'eventuale formazione continua da tenere con periodicità.

Formazione necessaria, i temi, le ore ed i docenti

Come in tutti i temi affrontati nel decreto in esame, si entra nel dettaglio dell'argomento trattato, prevedendo con modalità analitiche le materie da affrontare, per quante ore e quali devono essere i docenti.

Senza entrare troppo nel dettaglio, si riporta una sintesi dei vari argomenti sui quali i futuri esperti dovranno essere eseguire la loro formazione ed il numero minimo delle ore dedicate a tale tema.

Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Formazione minima di 4 ore, con **docente** avente competenza in ambito di **diritto della crisi d'impresa**, che deve essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali.

Questa specifica formazione deve trattare della flessibilità dello strumento, della figura dell'esperto, soffermandosi sullo stato di difficoltà e quello di crisi oltre che sul risanamento dell'impresa.

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale

Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in ambito di diritto della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo, che deve essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche magistrato anche a riposo.

Si affronteranno **rinegoziazione e principi sui contratti**, il contenuto delle misure cautelari e protettive ed i procedimenti cautelare e camerale previsti dalla composizione negoziata.

La domanda e la relativa documentazione disponibili nella piattaforma

Formazione minima di 3 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali.

Si tratterà della piattaforma, del **contenuto della domanda** e della **documentazione** allegata.

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

Formazione minima di 5 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali.

Il contenuto di questa attività formativa riguarderà una pluralità di argomenti, tra cui le **finalità del test** e le logiche sottostanti, la **sostenibilità del debito** nel caso della continuità o indiretta e l'esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento con la conseguente relazione dell'esperto

Redazione di un piano di risanamento

Formazione minima di 5 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario

in materie economiche o aziendali.

Con questa formazione si esaminano il piano, le indicazioni contenute nella **check list** e la composizione negoziata per le **imprese sotto soglia**, per le piccole imprese e per i **gruppi di imprese**.

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Formazione minima di 7 ore, con docente avente competenza in materia di crisi d'impresa che deve essere avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro o professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali.

Con questa formazione si esamina il ruolo dell'esperto nel corso delle **trattative**, la **gestione dell'impresa** durante la composizione negoziata ed il **dissenso dell'esperto** sugli atti di straordinaria amministrazione o sui pagamenti non coerenti con le trattative.

Gestione delle trattative con le parti interessate

Questa formazione deve avere una durata minima di 10 ore che, al loro interno devono prevedere 2 ore relative alla fase della preparazione, 3+3 ore dove si affronterà nel dettaglio la gestione delle trattative oltre a 2 ore di **laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche**.

I docenti per queste tematiche devono avere i requisiti per la formazione dei mediatori previsti dall'art. 18 D.M. n. 180/2010 per gli aspetti teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell'impresa e dei contratti commerciali o della crisi d'impresa per le parti restanti.

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria che deve essere avvocato, dottore commercialista, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali o funzionario della Banca d'Italia.

Durante questa formazione specifica si affronteranno i **criteri di valutazione dei crediti bancari**, le segnalazioni alla **centrale rischi**, la gestione del credito, con analisi di NPE, sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute.

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali che deve essere avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche o magistrato, anche a riposo.

Con questa formazione l'esperto acquisirà nozioni in

materia di crisi d'impresa e **rapporti di lavoro**, sulle **consultazioni sindacali**, su accordi sindacali e ammortizzatori sociali.

Stima della liquidazione del patrimonio

Formazione minima di 4 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali.

Durante questa formazione si acquisiranno nozioni sulle finalità della stima della liquidazione del patrimonio e sulla stima del valore o **canoni di affitto di azienda** o suoi rami.

L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale

Formazione minima di 5 ore, con docente avente competenza in ambito di diritto della crisi che deve essere avvocato, professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista, professore universitario in materie economiche e aziendali o magistrato, anche a riposo.

Con questa formazione si affrontano le soluzioni di **chiusura della composizione negoziata** con estensione al **concordato preventivo** e al **concordato semplificato**.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Processo penale: la delega al Governo per l'efficienza e la celere definizione dei procedimenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 134 del 27 settembre 2021 che delega al Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dei decreti per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 la legge n. 134 del 27 settembre 2021 che delega al Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dei decreti per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

In particolare la Delega al Governo è stata data per l'attuazione delle seguenti modifiche:

- del codice di procedura penale,
- delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
- del codice penale e della collegata legislazione speciale,
- delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.

Una delle principali novità da introdurre è l'introduzione del processo penale telematico. Nell'esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di **processo penale telematico**, dovranno essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere **formati e conservati in formato digitale**, in modo che ne siano garantite **l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità** e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale,

dell'avvenuta

trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche **modalità non telematiche di deposito**, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il decreto prevede inoltre i principi e i criteri direttivi da adottare nella redazione dei decreti in materia di:

- notificazioni;
- processo in assenza;
- atti del procedimento;
- progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
- procedimenti speciali;

- procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
- appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie;
- pena pecuniaria;
- esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni.

La legge prevede inoltre che nell'esercizio della delega, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della **giustizia riparativa** siano adottati introducendo, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato.

Entrata in vigore

La legge entrerà in vigore il **19 ottobre 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Legge 27/09/2021, n. 134 (Gazzetta Ufficiale 04/10/2021, n. 237)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.